

In parallelo con lo sviluppo del processo di dismissione, la dinamica di deterioramento della situazione finanziaria della Tirrenia ha continuato a manifestarsi in misura crescente con l'evidenziarsi di una significativa tensione di tesoreria tale da non essere autonomamente fronteggiabile dalla Società.

Stante tale situazione Fintecna non ha mancato di supportare finanziariamente la Società anche a salvaguardia del valore patrimoniale e del servizio di pubblica utilità svolto dalla Tirrenia, nonché della realizzabilità del processo di privatizzazione.

In particolare, ed in nesso con il formale avvio dell'operazione di dismissione, alla tendenza già in atto da parte del sistema creditizio inerente il mancato rinnovo degli affidamenti in essere, si aggiungevano consistenti revoche di fidi bancari accordati nonché richieste di rimborso anticipato di mutui precedentemente concessi.

Inoltre, in ragione dello sviluppo del processo di privatizzazione, Fintecna ha avviato la procedura di selezione di un soggetto terzo per il ruolo di valutatore della Tirrenia di Navigazione; al riguardo, Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna, nella seduta del 25 marzo 2010 - sulla base delle offerte presentate - ha deliberato il conferimento dell'incarico per detto ruolo alla KPMG.

Tutto ciò premesso, si richiamano di seguito le principali fasi dello sviluppo della procedura competitiva che è stata improntata, come detto, ai criteri di trasparenza e con modalità non discriminatorie come previsto dal Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332 – convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 – nonché dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009.

Manifestazioni d'interesse

Entro il termine stabilito del 19 febbraio 2010 sono pervenute sedici manifestazioni d'interesse, tra le quali, oltre ad operatori del settore, figuravano fondi di *private equity* internazionali, un primario fondo infrastrutturale italiano ed una *newco* (Mediterranea Holding di Navigazione) con maggioranza assoluta del capitale detenuta da soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato, la cui compagine azionaria annoverava anche la Regione Siciliana.

I Consulenti finanziario (Unicredit) e legale (Clifford Chance) hanno svolto – ciascuno per quanto di propria competenza - l'analisi delle manifestazioni d'interesse, rilasciando parere congiunto sulla cui base il Consiglio di Amministrazione Fintecna, nella seduta del 25 febbraio 2010, ha deliberato l'ammissione di tutti i sedici soggetti alla successiva fase di *due diligence*

(ivi incluso l'accesso alla *data room*) previa sottoscrizione da parte dei medesimi dell'Impegno alla riservatezza.

Processo di due diligence e definizione del testo contrattuale

Si rileva preliminarmente che, nell'ambito di tale processo, è stata prevista un'ulteriore fase relativa alla c.d. "conferma d'interesse" da parte dei partecipanti che, più in particolare, consentiva agli stessi l'accesso alle informazioni di maggior riservatezza e alla Management Presentation, nonché le visite alle unità navali; tale conferma doveva essere corredata da: a) "Comfort letter" rilasciate da primari istituti finanziatori attestanti il loro sostegno finanziario all'acquisto di Tirrenia, b) impegno ad effettuare i servizi pubblici di cabotaggio marittimo nei termini e nei modi previsti dagli schemi delle nuove convenzioni.

Nell'ambito della *data room*, i documenti messi a disposizione includevano un report di Vendor *due diligence* finanziaria redatto da un terzo indipendente, nonché il testo delle nuove convenzioni di servizio pubblico approvate, come detto, con Decreto interministeriale emanato il 10 marzo 2010 da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso della *data room*, i partecipanti hanno ricevuto anche il testo "base" del contratto di compravendita delle azioni al fine di eventuali commenti ed osservazioni di cui tener conto nella predisposizione del testo finale alla base dell'offerta vincolante d'acquisto.

A tale proposito, vale richiamare che nell'ambito della procedura di evidenza pubblica, veniva esplicitato, sia nell'anzidetto testo contrattuale presente in *data room* fin dal 19 aprile 2010, sia nelle successive lettere di procedura, l'impegno del potenziale acquirente ad accollarsi i debiti della Tirrenia di Navigazione; si richiedeva inoltre "una dichiarazione espressa che i mezzi finanziari a disposizione sono sufficienti (.....) a far fronte agli impegni finanziari di Tirrenia e Siremar in base ai finanziamenti esistenti". Merita altresì ricordare che già nell'Invito a manifestare interesse – divulgato come detto sulla stampa il 23 dicembre 2009 – si precisava che Fintecna avrebbe richiesto al soggetto acquirente "l'assunzione di impegni volti all'adempimento di debiti esistenti".

Con riferimento alla richiesta di "conferma di interesse", alla data del 26 aprile 2010, termine della prima fase di *data room*, pervenivano otto conferme di interesse corredate da *comfort letter* bancarie.

Ai richiamati soggetti il Consulente finanziario inviava, in data 7 maggio 2010, una lettera di procedura (che faceva seguito alle precedenti del 17 marzo e del 19 aprile 2010) con la quale venivano, tra l'altro, indicati:

- a) i criteri di redazione, le modalità ed i termini di presentazione (entro il 1° giugno 2010) del Piano Industriale di Tirrenia e Siremar, coerenti con gli schemi di convenzione di servizio pubblico;
- b) il termine ultimo per la formazione e la comunicazione delle cordate (entro il 18 giugno 2010).

Con riguardo alla presentazione del Piano industriale, alla data ultima del 1° giugno 2010, solo due soggetti (Mediterranea Holding di Navigazione e Cinven) avevano adempiuto a tale impegno.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione Fintecna, nella seduta dell'8 giugno 2010, tenuto conto delle analisi svolte dai Consulenti e di quanto emerso nell'ambito della riunione, deliberava di inviare ai suddetti due soggetti la lettera di procedura concernente la richiesta e le modalità di presentazione dell'offerta vincolante.

Offerte vincolanti

Alla data prestabilita del 28 giugno 2010 perveniva un'unica offerta vincolante di acquisto da parte della Mediterranea Holding di Navigazione per la quale i Consulenti comprovavano i requisiti di ricevibilità. Cinven, invece, comunicava che non sussistevano le condizioni per procedere all'invio di un'offerta vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione della Fintecna nella seduta del 2 luglio 2010 – preso atto del parere espresso dai Consulenti della procedura – ha ritenuto l'offerta pervenuta formalmente ricevibile ma necessaria di integrazioni, deliberando di procedere, tramite detti Consulenti, all'acquisizione delle stesse entro breve termine, nonché di rappresentare all'offerente la necessità di valutare la possibilità di migliorare il quadro complessivo delle condizioni economiche e contrattuali dell'offerta.

In tale delicata fase della procedura, anche in relazione all'accentuarsi delle criticità finanziarie della Tirrenia di Navigazione, è stato emanato il Decreto legge 6 luglio 2010, n. 103 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo - recante "disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo".

Tale decreto ha previsto tra l'altro:

- che fosse consentita - a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione di Tirrenia di Navigazione – l'erogazione, da parte di banche o intermediari

autorizzati, di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. Veniva altresì stabilito che i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti fossero equiparati ai crediti prededucibili di cui all'art. 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); si precisava inoltre che Tirrenia di Navigazione avrebbe utilizzato i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar per le medesime finalità;

- che i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti fossero garantiti da Fintecna alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa europea in base alla quale, nello specifico, la garanzia non può superare il 90% del finanziamento accordato;
- la nomina di un amministratore unico, sia per la Tirrenia sia per la Siremar, (effettuata con successivo decreto del 14 luglio) con il conferimento ai medesimi dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Con riferimento alle offerte vincolanti, il Consiglio di Amministrazione della Fintecna in data 27 luglio 2010, tenuto conto: a) delle integrazioni e del miglioramento dei termini anche economici dell'offerta vincolante presentata da Mediterranea Holding di Navigazione; b) delle considerazioni espresse dai Consulenti, nonché c) della valutazione della Tirrenia predisposta da KPMG, deliberava di accettare l'offerta pervenuta da Mediterranea Holding di Navigazione presentata il 28 giugno, così come dalla medesima successivamente integrata e di procedere alla conclusione del contratto per la vendita della partecipazione Tirrenia.

Nel giorno stabilito per la stipula del contratto (4 agosto 2010), l'offerente ha peraltro manifestato l'indisponibilità alla sottoscrizione di tale atto; a seguito di detta indisponibilità, la Fintecna in pari data dichiarava la chiusura senza esito della procedura di privatizzazione.

Nel contesto rappresentato, anche alla luce della comunicazione inviata da Fintecna in ordine alla chiusura senza esito della procedura di dismissione, la Tirrenia di Navigazione presentava l'istanza, a norma del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, adducendo lo stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti.

Tenuto conto della situazione determinatasi e per consentire alla Tirrenia di far fronte alle indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la gestione corrente, veniva emanato il

decreto legge 5 agosto 2010 (pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2010) che ha tra l'altro autorizzato la medesima Tirrenia e la Siremar ad utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza - stanziare con provvedimenti di legge e destinate all'ammodernamento ed adeguamento della flotta - fermo restando il relativo obbligo di ripristino di tali importi.

In data 6 agosto 2010 Tirrenia di Navigazione depositava il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Società presso il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, che con sentenza in data 11 agosto 2010 (depositata in cancelleria il 12 agosto 2010) accertava e dichiarava lo stato di insolvenza della Tirrenia di Navigazione. In particolare, il Tribunale riteneva sussistente lo stato di insolvenza in ragione del grave ed irreversibile stato di crisi finanziaria, determinante l'assoluta illiquidità della Società e la conseguente impossibilità per la stessa di fare fronte alle obbligazioni già scadute e, a maggior ragione, alle obbligazioni a scadere.

In data 17 settembre 2010, con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, la Siremar veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma del citato art. 3, comma 3, del decreto legge 347/03.

In tale contesto Fintecna avviava azioni a tutela degli interessi della società procedendo all'escussione della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Finworld S.p.A. nell'interesse di Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., a garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte di quest'ultima all'obbligo assunto con l'offerta del 28.6.2010 di sottoscrivere il contratto relativo all'acquisto del 100% del capitale sociale di Tirrenia e di pagare il prezzo delle azioni.

Successivamente, stante l'inadempimento da parte di Finworld, Fintecna agiva in via ordinaria dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenere il pagamento dell'importo portato dalla garanzia, oltre gli interessi di mora convenzionalmente determinati.

Entro il termine del 21 dicembre 2010, termine prescritto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, è stata presentata dalla Fintecna istanza di ammissione allo stato passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria della Tirrenia di Navigazione S.p.A.; in tale contesto Fintecna ha richiesto l'insinuazione per circa €/milioni 98 relativamente ai finanziamenti concessi, nonché, principalmente, per ulteriori €/milioni 5 (con riserva) quale credito relativo all'eventuale esercizio di rivalsa conseguente alla possibile escussione della garanzia prestata

da Fintecna alla Banca Popolare di Milano, nell'interesse di Tirrenia, ai sensi del citato Decreto Legge n. 103 del 6 luglio 2010.

Nell'esercizio 2010 ha assunto, altresì, particolare rilievo l'attività di monitoraggio dell'andamento economico e finanziario della Fincantieri e della Fintecna Immobiliare, nell'attuale contingenza dei mercati di riferimento.

Per quanto concerne Fincantieri l'impatto della crisi economica internazionale che ha colpito pesantemente il settore della cantieristica ha avuto pesanti ripercussioni commerciali su tutti i segmenti di riferimento in termini di "vuoti di lavoro" sui siti produttivi italiani, con conseguente ricorso agli strumenti di sostegno all'occupazione nonché rilevanti effetti negativi sulle risultanze economiche in relazione fondamentalmente al "sottoassorbimento" dei costi di produzione.

Pur nell'ambito delle oggettive incertezze che caratterizzano le prospettive della cantieristica, così come più in generale dell'economia mondiale, la società peraltro rileva il progressivo prevalere di contenuti strutturali nel mutato contesto di mercato riconducibili, nella sostanza, ad una situazione di eccesso della capacità produttiva.

In tale ottica vanno inquadrate le problematiche relative ad alcuni stabilimenti della Fincantieri che evidenziano carenze strutturali a livello logistico ed impiantistico che non consentono di conseguire livelli di efficienza in linea con quelli richiesti dal mercato, problematiche per la cui soluzione la società ha avviato opportune interlocuzioni ai vari livelli istituzionali e sindacali.

Anche la Fintecna Immobiliare sta risentendo della situazione del mercato di riferimento sul quale incide anche il diverso atteggiamento del sistema creditizio nei confronti dello stesso.

Si ricorda che la Fintecna Immobiliare ha sviluppato un modello di business, strumentale al programma di cessione del patrimonio immobiliare affidato alla Società, basato principalmente sul co-investimento con le migliori società di sviluppo immobiliare e la forte specializzazione settoriale.

Gli aspetti descritti si inseriscono pertanto come elemento di problematicità con riguardo alla fase in corso delle attività delle partnership, quella relativa alla valorizzazione degli immobili (con l'avvio dei lavori) che richiede disponibilità di risorse finanziarie.

Gli elementi di criticità esposti si sono tradotti, per la società, nella necessità di dover gestire le operazioni di valorizzazione dei cespiti mediante una maggiore incisività di azione, perseguendo la riqualificazione dei beni (tramite il confronto con le Autorità locali preposte al governo del territorio), in presenza di procedimenti urbanistici più complessi rispetto al passato e attesa la minore propensione dei soggetti privati a "compartecipare" nella gestione del rischio

urbanistico connesso.

Nel corso dell'esercizio sono state, altresì, considerate le problematiche della Patrimonio dello Stato S.p.A. in relazione al sostanziale esaurimento delle proprie attività, tenuto conto del già realizzato consistente programma di smobilizzi.

Per tale società non appare configurabile la prosecuzione in condizione di equilibrio economico delle attività aziendali, in ragione della scarsa attrattività commerciale del limitato residuo portafoglio immobiliare, nonché in assenza dell'individuazione di nuovi ambiti di operatività da parte dei soggetti istituzionali di riferimento.

Tali aspetti, in ragione dei profili pubblicistici che connotano la Patrimonio dello Stato nel vigente contesto normativo, sono stati rappresentati nelle competenti sedi istituzionali, cui compete l'azione di indirizzo, per valutare le opportune iniziative da assumere in relazione alle criticità emerse.

Si evidenzia che con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 ottobre 2010 *"Riacquisizione in proprietà dello Stato di immobili trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.A."* è stata stabilita la riacquisizione allo Stato e, per esso, all'Agenzia del Demanio di nove compendi immobiliari connotati essenzialmente da profili pubblicistici per i quali sono state evidenziate problematiche e impedimenti che non hanno consentito, ai sensi di legge, la loro valorizzazione ed alienazione.

Per quanto concerne le istanze di ammissione allo stato passivo di Alitalia e di Alitalia Servizi presentate dalla Vostra società - rispettivamente nel novembre 2008 e nel gennaio 2009 - in relazione ai crediti vantati nei confronti di dette società sottoposte ad amministrazione straordinaria, proseguono le relative udienze di accertamento disposte dal Giudice Delegato.

Sono proseguite nel 2010 le attività liquidatorie gestite tramite società di scopo, modalità avviate a partire dal 2007 con il trasferimento da parte dello Stato di patrimoni relativi a liquidazioni in essere da molti anni, spesso incagliate e caratterizzate da problematiche complesse.

Il valore del patrimonio da liquidare rilevato da Fintecna, come detto tramite società controllate, viene determinato sulla base di un'apposita perizia e versato allo Stato; al termine della liquidazione l'eventuale maggiore patrimonio realizzato viene trasferito allo Stato, a meno di una percentuale stabilita in via legislativa (30%) che Fintecna trattiene quale corrispettivo dell'attività gestoria.

Tali attività, avviate tre anni or sono con il patrimonio ex EFIM (32 procedure concorsuali)

affidato alla Ligestra S.r.l. e proseguita nel corso del 2009 con il patrimonio dei così detti “Enti disciolti”, assegnato a Ligestra Due S.r.l., nell’esercizio 2010 ha riguardato le attività ex Italtrade, confluite, quale patrimonio separato dagli altri, sempre in Ligestra S.r.l..

Nel corso dell’esercizio, inoltre, in virtù della legge del 30/7/2010 n. 122 che ha convertito con modificazioni il decreto legge del 31/5/2010 n. 78, il patrimonio del Comitato per l’Intervento nella SIR e in settori ad Alta Tecnologia con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella ristrutturazione Elettronica REL S.p.A. in liquidazione e nel Consorzio Bancario SIR in liquidazione, è stato affidato a Ligestra Tre S.r.l. che ha assunto anche le funzioni di liquidatore di tali società e della I.S.A.I. – Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali S.p.A. in liquidazione.

Complessivamente, escluso il patrimonio Ligestra Tre S.r.l. (è infatti in corso la perizia che dovrà stabilirne il valore) tali società hanno un patrimonio di 248 €/milioni e sono gestite, in piena aderenza al modello operativo adottato, da personale prevalentemente distaccato da Fintecna.

Sono stati ad oggi effettuati trasferimenti allo Stato per 248 €/milioni. Ligestra Tre S.r.l. inoltre, in ottemperanza alla legge n. 122 del 30/7/2010, ha provveduto a versare allo Stato 200 €/milioni a valere sulle disponibilità del soppresso Comitato.

Sono parallelamente proseguite le attività volte alla razionalizzazione delle attività del Gruppo Fintecna con la redazione del bilancio finale di liquidazione della società Mededil S.p.A. in liq. (Fintecna S.p.A. 99,993%) depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli.

In merito alle partecipazioni minori, si segnala:

- la cessione a Studio Altieri S.r.l. delle partecipazioni detenute nei Consorzi Edilsa, Edilsa Gorizia e Edilsa Udine (Fintecna 0,1% ciascuno);
- l’esercizio del diritto di recesso per la partecipazione detenuta in Bic Liguria S.c.p.a. (Fintecna 3,99%);
- l’acquisto della partecipazione (5,001%) detenuta dal Consorzio Prometeo in liq. nel Consorzio MED.IN. in liq. (Fintecna 80%) funzionale al processo in corso volto alla chiusura dell’anzidetto Consorzio Prometeo;
- la costituzione delle S.r.l. Ligestra Quattro e Ligestra Cinque entrambe con sede in Roma, Via Versilia n. 2, capitale sociale Euro 20.000,00 al fine di disporre di veicoli societari da utilizzare per eventuali ulteriori attività di scopo.

Contenzioso

L'andamento del contenzioso è stato caratterizzato dallo sviluppo delle attività di gestione delle numerose vertenze che vedono coinvolta la Società, con particolare riguardo all'assistenza ai legali patrocinanti per il miglior esito dei giudizi, nonché alla ricerca e finalizzazione di soluzioni transattive. Nonostante le specifiche criticità delle residue vertenze, si è comunque ottenuta una contrazione del numero dei giudizi. Anche per il trascorso esercizio, quindi, si può registrare la chiusura di vertenze risalenti, sia ad esito di accordi transattivi, raggiunti in presenza di adeguati elementi di opportunità giuridica nonché di convenienza economica per la Società, sia ad esito di definizione giudiziale. L'onere sostenuto da Fintecna per la chiusura transattiva di vertenze passive ha generalmente trovato adeguata copertura nei fondi rischi già stanziati.

Per quanto concerne le posizioni rivenienti dalla incorporazione della **ex Servizi Tecnici S.p.A. in liquidazione**, gestite da Fintecna ormai dall'esercizio 2008, da un lato sono proseguite le attività tecnico-amministrative necessarie per pervenire alla emissione e approvazione dei certificati di collaudo delle commesse in chiusura; dall'altro è stato seguito il contenzioso pendente, sia nei rapporti "a monte" con gli enti concedenti, che, in misura prevalente, in quelli "a valle" con le imprese appaltatrici.

In particolare, in ordine alla chiusura delle commesse, nell'esercizio in esame si è conseguita l'emissione di n. 12 certificati di collaudo, nel rapporto concessionaria – impresa, relativamente ad altrettanti interventi eseguiti, ai sensi della legge n. 16/85, per la realizzazione di caserme dei Carabinieri. Si è pervenuti, in tal modo, alla definizione complessiva di n. 107 collaudi su n. 142 interventi.

In merito alle "relazioni acclaranti", relative alla definizione dei rapporti convenzionali tra concedente e concessionaria, si è ad oggi pervenuti alla chiusura di n. 133 commesse.

E' proseguita, altresì, la gestione delle vertenze in corso che, si rammenta, in considerazione della natura dell'allora Servizi Tecnici di concessionaria di interventi per conto di Pubbliche Amministrazioni, con affidamento a terzi dell'esecuzione delle opere, vedono per lo più contrapposte, da un lato, le imprese appaltatrici, con rivendicazioni economiche a vario titolo derivanti dall'esecuzione dei lavori, dall'altro la concessionaria e spesso l'ente concedente, cui è talvolta possibile, in ragione della tipologia delle pretese dell'impresa e delle pattuizioni convenzionali, ribaltare gli effetti economici delle cause, in caso di soccombenza.

Nel corso dell'esercizio si è registrata una contrazione delle vertenze pendenti che, per effetto della chiusura di n. 15 giudizi, sono passate da circa 130 a circa 115.

L'analisi quantitativa del complessivo contenzioso pendente - rifluito su Fintecna a seguito dei numerosi processi di incorporazione effettuati negli anni passati - evidenzia che il numero delle vertenze in essere al 31/12/2010 ammonta a 908 (al 31/12/2009 erano 1.062), di cui 387 costituite da cause di natura giuslavoristica (erano 458) e le restanti 521 (erano 604) da giudizi civili, arbitrali, amministrativi e fiscali.

Quello che, in valore assoluto, potrebbe apparire come un risultato non particolarmente significativo è da attribuire alla circostanza che negli anni il numero delle controversie acquisite (da ultimo da Servizi Tecnici, Finsider, Veneta Infrastrutture, Mededil), riferibili a società incorporate, nonché quelle facenti capo a società cedute e gestiti da Fintecna in forza di manleve contrattuali, ha in buona sostanza compensato il numero di quelle chiuse. Inoltre, anche per quanto riguarda il settore giuslavoristico, si segnala come il recente proliferare delle vertenze per malattie professionali a lunga e lunghissima latenza – inerenti società incorporate o cedute – non consente di dare il giusto risalto agli altrettanti numerosi contenziosi definiti in via conciliativa ed al concreto risultato, comunque conseguito.

Il fenomeno sopra descritto è agevolmente rilevabile attraverso la scomposizione dei saldi; infatti, nel 2010, a fronte di ben 356 contenziosi definiti, si sono registrati 202 nuovi contenziosi.

L'analisi dei nuovi contenziosi acquisiti evidenzia che la loro genesi prescinde dalla gestione della Società, in quanto rivenienti (spesso quando già in essere e con le linee di difesa già impostate) a seguito di successione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a società incorporate o derivanti da garanzie che, in linea con la prassi negoziale, vengono previste nei contratti di cessione di società partecipate.

Per quanto riguarda, invece, il numero di contenziosi chiusi, la definizione delle vertenze in via giudiziale evidentemente non può automaticamente correlarsi all'attività posta in essere dalle strutture aziendali, dipendendo in buona parte da elementi esterni non gestibili.

Nel quadro rappresentato si segnala, con riferimento ai contenziosi di natura civilistica, amministrativa e fiscale, che a fronte di quelli in essere al 31 dicembre 2009, pari a 604, nel corso dell'esercizio 2010 si sono registrati solo 11 nuovi contenziosi mentre ne sono stati definiti 94. In ambito giuslavoristico, rispetto alle vertenze presenti a fine 2009, pari a 458, nell'anno 2010 sono sorti 191 nuovi contenziosi mentre il numero di quelli definiti è stato pari a 262.

Nel quadro generale su delineato, si fornisce qui di seguito una sintetica informativa in merito alle principali controversie che si sono concluse nel corso dell'esercizio 2010.

Controversie definite

- **Contenzioso Eredi Picalarga**

Nel 2004, il Tribunale di Roma condannava Fintecna a corrispondere in favore degli eredi dell'Ing. Marcello Picalarga (deceduto nelle more del giudizio) importi significativi a titolo di risarcimento danni per la mancata realizzazione di iniziative industriali e commerciali avviate negli anni '70-'80 tra l'incorporata FMI-Mecfond ed il citato professionista, che avevano concluso un accordo di sfruttamento di brevetti.

Ritenuti fortemente censurabili i contenuti della citata pronuncia, Fintecna ha interposto gravame davanti alla Corte di Appello di Roma, chiedendo (e ottenendo) la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di *prime cure*.

In sede di appello è stata disposta una nuova CTU, i cui risultati hanno notevolmente ridimensionato gli importi riconoscibili ai Picalarga, anche ad esito del particolare impegno profuso dai consulenti tecnici di parte nominati da Fintecna.

Tale circostanza ha condotto ad un accordo transattivo, con un esborso a carico di Fintecna sensibilmente inferiore al rischio preventivato ad esito del giudizio di primo grado.

- **Contenzioso G.M.G.**

Nel 1999 la G.M.G. S.r.l. conveniva l'Ifap IRI (oggi Fintecna) e l'Enfap dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dei locali di sua proprietà siti in Pozzuoli.

Con sentenza del 2010, il Tribunale, in accoglimento del tutto parziale della domanda attorea, ammontante ad importi significativi, condannava Fintecna e Enpaf in solido al pagamento di somme sensibilmente inferiori al richiesto.

Il contenzioso si è definito transattivamente nel 2010 con il versamento da parte di Fintecna a GMG di un importo ulteriormente ridotto rispetto alla soccombenza, a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima alla proposizione dell'appello.

- **Contenzioso Eredi Di Maggio**

Con atto di citazione del 1985, il dott. Michele Di Maggio, cui successivamente sono subentrati gli eredi, chiedeva la condanna in solido dell'allora Nuova Italsider (oggi Fintecna) e dell'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana del Comune di Taranto al risarcimento danni conseguenti alla discarica di materiali di derivazione industriale e di immondizie effettuata su un terreno di proprietà dello stesso, nonché alla rimozione dei materiali e al ripristino dei luoghi.

Il contenzioso si è definito transattivamente nel corso dell'esercizio 2010 con un esborso per Fintecna di gran lunga inferiore al potenziale rischio cui ci si sarebbe esposti con la prosecuzione del giudizio, che, conseguentemente, si è estinto.

- **Costruzioni Ingg. Penzi SpA / Fintecna (già Servizi Tecnici) / Comune di Caserta**

Con l'emissione della sentenza della Corte di Cassazione, si è definito il complessivo contenzioso promosso dall'Impresa Costruzioni Penzi nei confronti sia della ex Servizi Tecnici (quale concessionaria) che del Comune di Caserta (ente concedente), in relazione a riserve per maggiori oneri subiti nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Caserta.

L'onere complessivamente sostenuto da Fintecna verso l'Impresa Penzi dovrà peraltro essere recuperato nei confronti del Comune di Caserta, per effetto della statuizione di manleva contenuta nella precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma, in forza delle pattuizioni al riguardo previste dalla convenzione di concessione.

- **Impresa Ing. Giulio Pomarici / Fintecna (già Servizi Tecnici) / Università di Roma "La Sapienza"**

A seguito del passaggio in giudicato, per effetto della mancata impugnazione nei termini, della sentenza del Tribunale di Roma n. 5241/09, sono state definitivamente respinte le domande dell'Impresa Pomarici, sia nei confronti della ex Servizi Tecnici (quale concessionaria), che dell'Università di Roma "La Sapienza" (quale concedente), con le quali l'Impresa chiedeva il riconoscimento di somme pari a circa euro/milioni 3,5, in dipendenza di talune riserve d'appalto per asseriti maggiori oneri sopportati nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Clinica Malattie Tropicali del Policlinico Umberto I°.

Evoluzione dei contenziosi in corso

- **Contenzioso Cucciniello**

La vicenda trae origine dalle disposizioni di cui all'art. 47 della legge n. 103/1975, che stabiliva il trasferimento di diritto all'IRI delle azioni RAI detenute da soggetti privati. Il relativo indennizzo agli aventi diritto era stabilito sulla base del valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il sig. Nando Cucciniello, titolare di un discreto numero di azioni, citava la RAI dinanzi al

Tribunale di Roma, contestando la congruità dell'indennizzo e impugnando la delibera con cui l'assemblea della RAI aveva approvato il bilancio di esercizio 1973. Nel giudizio interveniva IRI S.p.A., in qualità di controllante della RAI, cui successivamente subentrava Fintecna.

Nel 2007 la Corte di Cassazione richiedeva la redazione di un nuovo progetto di bilancio RAI per l'esercizio 1973 da sottoporre all'assemblea degli azionisti, che lo approvava in data 24.6.2008.

Sulla base delle nuove risultanze contabili è stato rideterminato l'indennizzo spettante al Cucciniello; la Fintecna, intendendo estinguere l'obbligazione, ha attivato la procedura di offerta reale, al fine di ottenere l'effetto liberatorio di cui all'art. 1210 c.c. ed ha poi instaurato il giudizio di convalida dell'offerta reale presso il Tribunale di Varese.

Il sig. Cucciniello si è costituito eccependo l'illegittimità della determinazione dell'indennizzo da parte di Fintecna, asserendo che il criterio adottato – ancorché calcolato sulla base del "nuovo" bilancio 1973 – darebbe luogo ad un importo inadeguato e simbolico, in violazione dell'art. 42 Cost., che prevede che l'indennizzo sia equo.

I legali del Cucciniello, pertanto, hanno eccepito l'incostituzionalità dell'art. 47 della legge n. 107/1975, laddove non prevede che l'indennizzo sia rapportato al valore effettivo delle azioni.

Il Tribunale si è riservato in merito all'eccezione di costituzionalità, ritenendo preliminare verificare il concreto valore delle azioni oggetto di esproprio ed ha pertanto disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio.

- **Contenzioso Ceas (Turchia)**

Nel corso dell'esercizio si è sostanzialmente esaurito il grado di appello del giudizio in esame essendosi, di fatto, conclusa la relativa istruttoria. Si è in attesa della pronuncia del giudice del gravame che verrà resa nel corso del 2011. Nelle more stanno proseguendo le azioni sia in sede esecutiva per il recupero di quanto dovuto, sia in sede negoziale istituzionale per il raggiungimento di una soluzione conciliativa della controversia.

- **Contenzioso contro l'Impresa Ernesto Frabboni e la Salcor S.r.l.**

Nel corso dell'esercizio l'Impresa Ernesto Frabboni e la Salcor S.r.l. hanno proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto *in toto* le domande dalle stesse formulate, condannandole a pagare a Fintecna le spese del doppio grado di giudizio.

In considerazione di quanto sopra Fintecna ha proposto a sua volta controricorso.

Il giudizio era stato attivato da controparte nel dicembre del 1994 per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'asserito inadempimento della società a suo tempo convenuta, Sistemi Urbani S.p.A., all'impegno di affidarle in appalto la realizzazione di una complessa operazione immobiliare in Roma.

In corso di causa (2001), da un lato si è costituita in giudizio la Salcor S.r.l. in qualità di cessionaria del ramo di azienda della Frabboni (comprensivo della suddetta lite), dall'altro si è costituita la Fintecna in forza di un accordo concluso con la Sistemi Urbani col quale veniva convenuto il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici di cui al menzionato procedimento.

Si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione davanti al Supremo Collegio.

- **Arbitrato Ferrocemento S.r.l. e Ferfina S.p.A. c/ Fintecna S.p.A.**

Nell'ambito del rilevante contenzioso promosso dall'acquirente della partecipazione azionaria nella società Condotte d'Acqua negli anni successivi alla privatizzazione, si segnala che Ferrocemento S.r.l. e Ferfina S.p.A., la prima acquirente da Fintecna in data 3/3/1997 della partecipazione pari al 95,764% del capitale sociale della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., la seconda garante dell'operazione, hanno notificato a Fintecna in data 2/12/2010 una domanda di arbitrato volta ad ottenere – previo accertamento del relativo obbligo – la condanna di quest'ultima a corrispondere a Ferrocemento importi significativi, per titoli e ragioni derivanti da asserite sopravvenienze passive, rispetto alla situazione patrimoniale di trasferimento, emerse successivamente alla cessione della partecipazione.

Allo stato, si è provveduto all'individuazione degli arbitri e si è in attesa della formale costituzione del Collegio.

Contenziosi area Napoli

Nel corso dell'esercizio sono proseguite le numerose vertenze in essere nell'area napoletana scaturenti dalle convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Napoli per la progettazione e la realizzazione di importanti opere pubbliche affidate a società successivamente incorporate in Fintecna.

In particolare sono tuttora pendenti alcuni giudizi nei confronti del Comune di Napoli volti ad

ottenere il riconoscimento a favore della Società del saldo dei compensi contrattuali per la progettazione e realizzazione dell'asse viario Corso Malta/Ponticelli in Napoli.

Al riguardo, nel periodo di riferimento, anche a seguito del favorevole andamento per la società dei giudizi in corso, è emersa da parte dell'Amministrazione comunale la volontà di definire transattivamente i contenziosi in essere; in tal senso le strutture della società, affiancate dai professionisti all'uopo incaricati, stanno verificando la percorribilità di un iter conciliativo volto a comporre definitivamente ogni pendenza.

Contenzioso fiscale

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla definizione di alcuni dei contenziosi fiscali già in essere e da sentenze parziali, in parte favorevoli per la società, intervenute nei giudizi tuttora pendenti, alcuni dei quali sorti nello stesso esercizio in questione, riguardanti Fintecna (anche con riferimento alle incorporate) ovvero società la cui partecipazione – o rami di azienda – sono stati ceduti a terzi ed i cui oneri sono a carico della stessa Fintecna in base a manleve contrattuali.

A tal proposito, si riporta qui di seguito una menzione dei fatti di rilievo che si sono registrati nel contenzioso con l'Amministrazione finanziaria:

- nel corso dell'esercizio è intervenuto un accordo conciliativo tra la Società e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma - che ha permesso la definizione della controversia pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma relativa ad un avviso di accertamento in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche riguardante l'utilizzo e il parziale disconoscimento delle perdite fiscali riportate nella dichiarazione dei redditi, a suo tempo presentata dalla società, per l'annualità 2003;
- la sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha definito la controversia che aveva ad oggetto l'impugnativa proposta, a suo tempo, dalla incorporata Società Azienda Tabacchi Italiani avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore INVIM, pretesa dall'Ufficio per mancato riconoscimento delle spese incrementative dichiarate in occasione della cessione di un complesso industriale;
- la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello proposto dalla Società

avverso la sentenza di primo grado, confermando, pertanto, l'avviso di rettifica e liquidazione, relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificato alla società incorporata Azienda Tabacchi Italiani;

- la Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso proposto, a suo tempo, dalla incorporata Finsider avverso la sentenza sfavorevole emessa dall'allora Commissione Tributaria di 2° grado di Roma in tema di rimborso parziale dell'imposta proporzionale di registro assolta sui conferimenti di capitale contestuali alle riduzioni dello stesso a copertura perdite, relativi agli anni 1980/1982;
- la Commissione Tributaria Centrale ha respinto il ricorso proposto, a suo tempo, dalla Intendenza di Finanza di Roma avverso la sentenza emessa dall'allora Commissione Tributaria di 2° grado di Roma che aveva riconosciuto dovuto il rimborso delle somme versate dalla incorporata Ilva S.p.A. in liquidazione per Ilor relativa all'anno 1984;
- l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale che aveva riconosciuto come dovuti i rimborsi chiesti dalla Società quale incorporante Deltasider S.p.A. per imposte di registro indebitamente corrisposte negli anni 1984-1985;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova - ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Società, annullando l'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro relativa ad una presunta omessa denuncia, connessa ad una scrittura privata formalizzata nell'anno 2000 tra la Società e il Gruppo Abate;
- la Società ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società, quale incorporante della Italmimpianti S.p.A., avverso la Cartella di pagamento relativa ad ILOR anno d'imposta 1986;
- tuttora pende, in attesa di fissazione dell'udienza, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, proposto davanti alla Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che, confermando le pronunce di primo e secondo grado, aveva